

COMUNE DI \_\_\_\_\_

PAVIA

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

# REGOLAMENTO

DI

# POLIZIA RURALE

---

## TITOLO I.

---

### CAPO I.

#### Disposizioni generali

##### ART. 1.

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di vigilare nel territorio del Comune sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti generali nonchè delle disposizioni di Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse della cultura agraria e dei servizi ad essa connessi.

##### ART. 2.

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti comunali e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria indicati dall'art. 221 del Codice di Procedura Penale e dagli agenti del Corpo Forestale, nell'ambito delle rispettive competenze.

## CAPO II.

### Tutela dei beni comunali e di quelli privati

#### ART. 3

"I proprietari e i conduttori di mandrie e di greggi, ancorché provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale saranno segnalati all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27-12-1956, n. 1423."

#### ART. 4.

E' proibito fare piantagioni sui fondi comunali, ed asportarne qualsiasi cosa, senza apposita concessione.

#### ART. 5.

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

#### ART. 6.

Chiunque intende chiudere il proprio fondo confinante con strade pubbliche e con fondi demaniali, dovrà darne avviso al Sindaco il quale vigilerà per l'esatta apposizione dei termini.

#### ART. 7.

Il passaggio col bestiame, sia esso sciolto che aggiogato, sui fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con la

adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono derivare all'altrui proprietà.

ART. 8.

L'esercizio della caccia sui fondi di proprietà altrui è regolato dall'art. 842 del Codice Civile e dal T. U. delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con R. Decreto 5 giugno 1939 N. 1016 e quello della pesca dal T. U. delle leggi sulla pesca approvato con R. D. 8 ottobre 1931 N. 1604 e successive modifiche e dai rispettivi regolamenti di esecuzione.

ART. 9

Per l'impianto di alberi, viti e siepi sui fondi della proprietà altrui, non latistante a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono sul fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli articoli 892, 894, 896 del Codice Civile, salvo quanto stabilito nel comma seguente. Di fissare in metri otto la distanza minima da tenersi dal confine per la effettuazione di piantagioni di alto fusto ed in metri tre per i vivai, quando la proprietà limitrofa sia adibita a colture alimentari o foraggiere o sia sede di fabbricati civili o rurali. (deliberazione del Consiglio Comunale n. 390 in data 20-I-1958 approvata dalla G.P.A. in seduta del 9-I-1959 n. 61199/82).

ART. 10.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 59 del T. U. 18 giugno 1931 N. 773 delle Leggi di P. S., è vietato accendere il fuoco nella campagna a distanza minore di 50 metri dagli abitati ed edifici, dalle piantagioni e siepi, dai cumuli di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

E' permesso bruciare le stoppie, purchè a distanza non minore di metri 50 dai boschi non vincolati. La zona da bruciare dovrà essere circoscritta da terreno arato per una estensione sufficiente ad arrestare il propagarsi del fuoco.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, l'accensione del fuoco deve essere fatta con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nell'interno dei boschi, salvo che nelle radure a terreno nudo.

ART. 11.

Senza il consenso del conduttore è vietato fare lo scalvo delle piante, spigolare o rastrellare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

ART. 12.

I frutti caduti dalle piante, anche se poste su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al conduttore dei terreni e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 13.

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) deve denunciare all'Ufficio comunale la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

ART. 14.

Gli agenti di polizia che sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, l'accensione del fuoco deve essere fatta con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nell'interno dei boschi, salvo che nelle radure a terreno nudo.

ART. 11.

Senza il consenso del conduttore è vietato fare lo scalvo delle piante, spigolare o rastrellare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

ART. 12.

I frutti caduti dalle piante, anche se poste su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al conduttore dei terreni e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 13.

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) deve denunciare all'Ufficio comunale la qualità ed il numero dei capi che preude per l'accrescimento.

ART. 14.

Gli agenti di polizia che sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed

altri prodotti della terra, dei quali non siano in grado di giustificare la provenienza, possono accompagnarle al competente Ufficio di Polizia per gli accertamenti.

ART. 15

Per l'esercizio degli usi civici che fossero accertati sui terreni demaniali boschivi o da pascolo della popolazione del Comune e delle Frazioni, fino a quando non saranno emanate le norme del Regolamento ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R. D. 26 febbraio 1928, N. 332 si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli delle vigenti leggi e regolamenti forestali.

CAPO III.

Pascoli

ART. 16.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il conduttore del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

ART. 17.

E' vietato far pascolare bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.

ART. 18.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

ART. 19.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace, in modo che siano impediti, con lo sbandamento, danni ai fondi o molestia ai passanti.

ART. 20.

Durante la notte il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 21.

I pastori, i caprai ed i margari transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunciare all'Ufficio comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza, salve sempre le disposizioni di legge in materia di migrazione interna e di collocamento.

Qualsiasi mutamento deve essere denunciato, entro 24 ore, all'Ufficio comunale.

ART. 22

Il regolamento di polizia veterinaria attualmente in vigore è quello approvato con Decreto del P.R. 8-2-1954 n. 320, il quale ha abrogato e sostituito il presente regolamento IO-5-1914 N° 533.

ART. 23

I proprietari ed i conduttori di mandrie e di greggi, ancorché provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si rendono pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati alle autorità di P.S. per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui alla legge 27-12-1956 n. 1423.

# COMUNE DI S. ZENONE AL PO

C.A.P. 27010

PROVINCIA DI PAVIA

N. .... di prot.

Risposta a nota .....

Il .....

del .....

OGGETTO:

ART. 23 BIS approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 186  
del 09/10/1982

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE "INTEGRAZIONE

ART. 23 <sup>b)</sup> "PASCOLI"

"Onde tutelare la fauna e la vegetazione naturale spontanea  
nonchè le coltivazioni arboree specializzate, i conduttori  
di madri<sup>n</sup>e e greggi, pur avendo eventualmente autorizzazione  
da privati proprietari, non possono circolare e soffermar-  
si nel territorio comunale, fatta salva la circolazione  
su strade pubbliche, vicinali o rurali.

CAPO IV.

**Boschi**

ART. 24.

I terreni ed i boschi sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamenti in vigore (R. D. L. 30 dicembre 1923 N. 3267 modificato con R. D. L. 3 gennaio 1926 N. 23 ; Regolamento 16 maggio 1926 N. 1126 ; Prescrizioni di massima e di polizia forestale, per i boschi e terreni vincolati ; Norme per la prevenzione degli incendi nei boschi ; R. D. L. 18 giugno 1931 N. 973 per la tutela dei castagneti.

CAPO V.

**Strade ed acque**

ART. 25.

E' vietato ingombrare comunque il suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato condurre a strascico sulle strade, legnami od altri materiali e danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, strumenti agrari, o con qualunque altro mezzo.

ART. 26.

I carichi di fieno, paglia e simili, non dovranno essere voluminosi sì da impedire il passaggio di altri veicoli.

ART. 27.

I greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati con il suono di una campanella. Di notte devono essere preceduti da persona munita di fanale acceso.

ART. 28.

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall' Ufficio tecnico del Comune.

ART. 29.

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Le siepi vive verso le strade comunali e vicinali dovranno essere tenute ad un'altezza non superiore a metri 1,50. I proprietari frontisti sono altresì obbligati a ricostruire e riparare muri di cinta e a liberare le strade da qualsiasi ingombro causato da rovina delle opere murarie suddette.

In caso di omissione da parte del conduttore o di sua inadempienza nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a di lui spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

ART. 30.

E' prescritto il permesso dell'Autorità comunale per tutte le opere che i proprietari frontisti alle strade intendano fare a distanza inferiore ai due metri dal ciglio stradale.

ART. 31.

I frontisti delle strade pubbliche nell'arare i loro fondi non debbono recar danno alle rive dei fossi ed alle strade, nè invadere queste ultime con il bestiame, macchine ed attrezzi rurali.

ART. 32.

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione ai corsi delle acque pubbliche, mediante la formazione nei loro alvei di chiuse,

pietraie, scavi, canali di derivazioni ed altre simili opere, le quali, ancorchè instabili, possano tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

ART. 33.

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi piantati sulle sponde e le modifiche o guasti ai ripari ed ai manufatti posti lungo i corsi delle acque pubbliche. E' pure vietata la posa di tronchi di albero o di qualunque altro mezzo che impedisca il libero afflusso delle acque nonchè opere che rendano malagevole il passaggio sulle sponde.

ART. 34.

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti e dei corsi, sia pubblici che privati.

ART. 35.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al sedime stradale e sue pertinenze.

ART. 36.

Gli abbeveratoi debbono essere costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli stessi è anche vietato il lavaggio degli animali nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Si richiamano le norme di massima per la vigilanza igienica dei pubblici abbeveratoi, contenute nelle istruzioni per la Polizia Veterinaria 10 maggio 1914.

ART. 37.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

CAPO VI.

**Malattie delle piante**

ART. 38.

Salvo le disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 1931 N. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. Decreto 2 dicembre 1937 N. 2504 è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda agricola di denunziare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta " Campo (o prato) avvelenato „.

ART. 39.

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari,

i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte alla infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, di intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta norme per la lotta contro tali parassiti, in conformità della citata Legge 18 giugno 1931 N. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

ART. 40.

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, devono essere bruciati o diversamente distrutti non oltre il mese di marzo.

ART. 41.

E' vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

CAPO VII.

Igiene e sicurezza

ART. 42.

Il letame deve essere mantenuto in apposite concimaie costruite in conformità alle prescrizioni della Legge 25 giugno 1931 N. 925 e degli articoli 233 e seguenti del T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265.

ART. 43.

E' fatto obbligo durante la trebbiatura dei cereali mediante locomobili a vapore posti a meno di dieci metri da pagliai, fienili, casseri di covoni, di munire le ciminiere di reti parascintille.

ART. 44.

Occorrendo costituire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931 N. 773 e del relativo Regolamento 6 maggio 1940 N. 935 ed a quelle di cui al Decreto Ministeriale 31 luglio 1934, modificato con Decreto Ministeriale 12 maggio 1937 circa " Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali „.

ART. 45.

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non debbono essere lasciati in modo da poter nuocere alle persone.

TITOLO II.

**DISPOSIZIONI FINALI E PENALITÀ**

---

ART. 46.

Oltre i casi previsti da disposizioni speciali, ogni licenza, permesso o concessione si intende revocata quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali la stessa è subordinata.

Ogni permesso, licenza od altra concessione, è sempre personale salvo che non sia espressamente disposto in modo diverso.

ART. 47.

Tutte le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscono reato, saranno accertate e punite ai sensi del Capo VI del vigente T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383 e successive modificazioni.

ART. 48.

Nei casi di contravvenzione alle norme di Polizia stradale di cui al D. P. R. 15 giugno 1959 N. 393 e relativo Regolamento, si applicheranno per l'accertamento, per la conciliazione, per le ammende, per i proventi, ecc., le disposizioni del decreto stesso.

ART. 49.

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui potestà, autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni degli articoli 196 e 197 del Codice Penale.

ART. 50.

Agli agenti che hanno accertata la contravvenzione alle norme del presente Regolamento saranno assegnati dei premi di diligenza in conformità all'art. 110 della vigente Legge Comunale e Provinciale.

ART. 51.

I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dagli art. 106 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383 e successive modifiche.

ART. 52.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di scadenza della prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, di cui all'art. 62 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383.


La presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio di questo  
Comune il giorno 19 ottobre 1962  
senza opposizioni.

IL SEGRETARIO

*Pollini*

Visto : IL SINDACO

*Comuni*



**PREFETTURA DI** .....

N. 11352 Div. ....

....., li ..... 196.....

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta  
del 10. 4. 1952 196.....

**IL PREFETTO PRESIDENTE**

*Vicini*

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario sottoscritto dichiara che il presente Regolamento venne  
pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno 28. 4. 1953  
al giorno 11 maggio 1953 a termini dell'art. 62 della Legge  
Comunale e Provinciale T. U. 3 marzo 1934 N. 383, modificato dall'ar-  
ticolo 21 della Legge 9 giugno 1947 N. 530.

Addi 12. 5. 1953

Visto : IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Pollini*

Visto per l'omologazione del Ministero .....

Roma, li ..... 196.....

**IL MINISTRO**